

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**

(del 17 giugno 1991)

## **Il Consiglio Comunale di Locarno**

richiamati

- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- la Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- il Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- l'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- l'Ordinanza federale tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- il Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- il Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987,

**decreta:**

### **TITOLO PRIMO** **NORME GENERALI**

#### **Art. 1** **Scopo**

<sup>1</sup>Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità della raccolta dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

<sup>2</sup>Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le tasse di utilizzazione.

## **Art. 2** **Principi**

<sup>1</sup>Il Comune organizza per tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti.

<sup>2</sup>Il Comune promuove la gestione economica e ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 3** **Obbligatorietà**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo suddetto il richiedente che provvede con mezzi propri alla raccolta e alla consegna per il riciclaggio o al centro di smaltimento nel rispetto delle norme in materia.

## **Art. 4** **Rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i rifiuti speciali quali i materiali solidi e liquidi pericolosi, quelli non eliminabili normalmente ed in particolare quelli che non sono ammessi al centro regionale di incenerimento o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi, fangosi o oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi provenienti dalla vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, e latrine nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e gli pneumatici;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile e esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse e i cadaveri di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- p) i pesticidi, gli insetticidi e i diserbanti;
- q) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio o al neon;
- r) le pile, le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
- t) i materiali e le sostanze radioattive di qualsiasi genere;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili;
- z) le carcasse e i rottami di autoveicoli e motoveicoli, le macchine, i giocattoli e in genere gli apparecchi contenenti i residui dei materiali sopraelencati ( per esempio televisori, radioline, walkman, personal computer, orologi, calcolatrici, macchine fotografiche), frigoriferi, impianti di climatizzazione.

<sup>2</sup>Per i rifiuti ingombranti fa stato l'art.8 .

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti di cui al cpv 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

#### **Art. 5<sup>4</sup>**

#### **Eliminazione dei rifiuti esclusi**

<sup>1</sup>I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati da chi li produce a sue spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, comunali e consortili.

<sup>2</sup>Il Municipio può organizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche secondo le indicazioni che saranno impartite di volta in volta.

<sup>3</sup>L'accensione di fuochi all'aperto al di sotto dei 600 m è vietata.  
Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola possono essere concesse eccezioni. In questi casi deve essere chiesta l'autorizzazione al Municipio.

<sup>4</sup>Al di sopra dei 600 m ad eccezione delle zone edificabili, e previa autorizzazione del Municipio, i rifiuti naturali secchi prodotti sul posto e provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati all'aperto solo se generano poco fumo.

### **TITOLO SECONDO** **SERVIZI DI RACCOLTA**

#### **Art. 6**

#### **Genere**

<sup>1</sup>I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

- a) raccolta normale dei rifiuti;
- b) raccolta dei rifiuti ingombranti;
- c) raccolta differenziata dei materiali recuperabili (vetro- carta-metalli-oli-batterie);
- d) raccolta degli scarti vegetali.

<sup>2</sup>I servizi comunali di raccolta sono riservati alle persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Comune, alle abitazioni di vacanza e alle attività definite dall'art. 16 cpv 2 cfr 1.

<sup>3</sup>E' vietato a persone o a enti non ammessi secondo il cpv 2 consegnare (anche nei punti centralizzati di raccolta differenziata), abbandonare o scaricare qualsiasi genere di rifiuto su tutto il territorio giurisdizionale.

<sup>4</sup>Nei giorni di sabato e di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la raccolta non ha luogo, salvo diversa disposizione del Municipio.

#### **Art. 7**

#### **Raccolta normale**

<sup>1</sup>Il servizio di raccolta normale comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dagli uffici, dai servizi pubblici e da tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale o sociale secondo l'art. 16 cpv 2 cfr 1. Sono pure ammessi i residui di scopatura e di pulizia nonché i rifiuti di attività artigianali e industriali purché non esclusi dalla raccolta secondo l'art. 4 e purché si tratti di piccole quantità.

<sup>2</sup>Sono oggetto della raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ammessi, ad eccezione dei rifiuti speciali esclusi dal servizio secondo l'art. 4 o di quelli oggetto di raccolta differenziata secondo l'art. 9.

<sup>3</sup>I rifiuti consegnati in modo non conforme alle modalità di consegna fissate o contenenti rifiuti non ammessi non sono prelevati dagli addetti al servizio.

#### **Art. 8** **Raccolta dei rifiuti ingombranti**

<sup>1</sup>I rifiuti ingombranti devono essere consegnati negli appositi centri di raccolta.

<sup>2</sup>A giudizio del Municipio, che emana tempestivi avvisi, possono essere effettuate raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti.

#### **Art. 9** **Raccolte differenziate**

<sup>1</sup>Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti ricuperabili, quali il vetro, la carta, i metalli, le batterie, gli oli, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

<sup>2</sup>Il Municipio può concludere contratti con aziende private.

<sup>3</sup>E' vietato eliminare i rifiuti ricuperabili secondo il cpv 1 introducendoli negli imballaggi e nei contenitori.

#### **Art. 10** **Raccolta degli scarti vegetali**

Il Municipio organizza la raccolta degli scarti vegetali non direttamente compostati dai privati ad esclusione degli scarti di cucina di ogni genere.

### **TITOLO TERZO** **NORME PER LA CONSEGNA DEI RIFIUTI**

#### **Art. 11** **Consegna dei rifiuti**

<sup>1</sup>La consegna dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatta negli appositi imballaggi e contenitori definiti agli art. 12 e 13.

<sup>2</sup>Gli imballaggi e i contenitori devono essere posti nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio al massimo però nelle due ore precedenti il passaggio dell'autoveicolo; essi devono essere tolti immediatamente dopo la vuotatura e non possono in alcun caso rimanere sul suolo pubblico durante la notte.

#### **Art. 12** **Imballaggi per i rifiuti**

<sup>1</sup>I rifiuti domestici devono essere riposti o in sacchi di plastica opaca o possibilmente di carta appositamente fabbricati allo scopo.  
Devono essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto.

<sup>2</sup>Sono vietati i sacchi e i sacchetti di carta e di plastica per le compere.

<sup>3</sup>Sono pure vietati ogni altro tipo di imballaggio, come pure i secchi tipo Ochsner o simili.

### **Art. 13** **Contenitori**

<sup>1</sup>Per la raccolta normale dei rifiuti possono essere impiegati i contenitori fino alla capacità di 800 l alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura Ochsner. I rifiuti depositati nei contenitori devono comunque essere contenuti negli imballaggi previsti dall'art. 12.

Per la raccolta degli scarti vegetali possono pure essere impiegati gli appositi contenitori "verdi" purché normalizzati con il sistema di vuotatura Ochsner .

<sup>2</sup>L'adozione del contenitore è soggetta ad autorizzazione municipale, previa regolare domanda inoltrata al Municipio.

<sup>3</sup>L'uso del contenitore è obbligatorio per case a partire da 10 appartamenti. Deroche possono essere concesse dal Municipio quando esse risultano necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico pubblico, ecc..

<sup>4</sup>In determinate zone può essere vietato l'uso dei contenitori, in particolare nei quartieri inaccessibili ai veicoli per la raccolta.

<sup>5</sup>Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio del camion, non vengono vuotati.

### **Art. 14** **Consegna degli scarti vegetali**

Gli scarti vegetali, ad esclusione di quelli provenienti dalle zone agricole che sono esclusi dalla raccolta, devono essere deposti negli appositi contenitori oppure imballati in sacchi di carta appositamente previsti per questo genere di raccolta. E' pure ammessa la loro consegna in fascine.

### **Art. 15** **Acquisto e manutenzione contenitori**

<sup>1</sup>L'acquisto, il mantenimento e la pulizia dei contenitori spettano alle economie domestiche, rispettivamente ai proprietari degli stabili o delle imprese.

<sup>2</sup>Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di perdita o di danno ai recipienti.

<sup>3</sup>Iscrizioni o affissioni su contenitori devono essere approvate dal Municipio.

**TITOLO QUARTO**  
**TASSE DI UTILIZZAZIONE**

**Art. 16<sup>1,3,5</sup>**

**Prelievo delle tasse**

**1**A copertura parziale delle spese comunali per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.

**2**Le tasse annuali sono le seguenti:

1. **COMMERCII**

Per tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale, industriale e sociale ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni la tassa annuale è calcolata in base alla valutazione dei rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima compresa tra un importo di fr. 190 e di fr. 300.—stabilito annualmente dal Municipio.

La tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.

2. **ECONOMIE DOMESTICHE**

a. economie domestiche dei domiciliati:

da fr. 80.-- a fr. 150.-- persona sola,  
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,  
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.

b. economie domestiche dei non domiciliati: la tassa annua è il doppio di quella calcolata per le economie domestiche dei domiciliati.

c. residenze secondarie locate a non domiciliati oppure usufruite da non domiciliati in virtù di un diritto personale o reale:

da fr.100.-- a fr.200.-- per appartamenti fino a 2 locali,  
da fr.130.-- a fr.250.-- per appartamenti oltre 2 locali.

La tassa prevista dalla lett. c) è dovuta dal proprietario.

3. Le tasse di cui alle cifre 1. e 2. per gli utenti di Cardada/Colmanicchio sono aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto.

4. Le tasse sono calcolate dal Municipio nell'ambito degli importi minimi e massimi tenuto conto del costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

<sup>3</sup>La tassa stabilita dal Municipio tiene pure conto dell'importanza dell'attività commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo dei rifiuti e del reddito aziendale.

<sup>4</sup>La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81 LEF.

#### **Art. 17** **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup>La decisione sulla tassa di raccolta può essere impugnata con reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Contro la decisione su reclamo del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

### **TITOLO QUINTO** **CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 18** **Infrazioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e l'azione penale.

<sup>2</sup>L'ammontare della multa va fino ad un massimo di fr. 10'000.-- a seconda della gravità dell'infrazione.

<sup>3</sup>La procedura è disciplinata dagli art. 147 e seguenti LOC.

### **TITOLO SESTO** **NORME ESECUTIVE E FINALI**

#### **Art. 19** **Provvedimenti e misure d'esecuzione**

<sup>1</sup>Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;

<sup>2</sup>Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente regolamento.

<sup>3</sup>Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro.

**Art. 20<sup>1,2,3</sup>**

**Abrogazioni e entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il presente regolamento sostituisce quello del 9 ottobre 1978 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore con il 1° gennaio 1991, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Le modifiche dell'art. 16 entrano in vigore il 1° gennaio 1993.<sup>3</sup>

Adottato dal Consiglio comunale in data 17 giugno 1991.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione no. 130/RE/1408 del 3 gennaio 1992.

<sup>1</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-2692 (G) del 19 ottobre 1993.

<sup>2</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 1994.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 130-RE-3300 del 22 agosto 1994.

<sup>3</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione no. 128-RE-4603 del 28 maggio 1997.

<sup>4</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 3 aprile 2000.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-6202 del 14 giugno 2000.

<sup>5</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 9 luglio 2001.

Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli Enti locali con risoluzione no. 128-RE-7000 del 12 settembre 2001.